CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 112 (Codice penale militare di guerra)

Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento

E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il militare, che, durante il combattimento:

1° si sbanda o comunque si allontana, ovvero eccita altri ad allontanarsi;

2° si sottrae al combattimento, mettendosi in stato di ubriachezza, mutilandosi, procurandosi infermita' o imperfezioni, o simulandole; ovvero compiendo altri atti o usando altri modi fraudolenti;

3° getta o deteriora le armi o le munizioni;

4° rifiuta di marciare contro il nemico o di compiere un servizio o altra operazione di guerra; ovvero non fa tutta la possibile difesa, o si arrende al nemico, senza avere esaurito gli estremi mezzi di resistenza.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	III — Della codardia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-112-sbandamento-e-altri-fatti-illeciti-durante-il-combattimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it